

Raccomandata



Incarto n.

36.2016.118

Lugano

17 gennaio 2017

CS

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore: Christian Steffen, vicecancelliere

segretaria: Stefania Cagni

statuendo sulla petizione del 4 novembre 2016 di

AT 1

tramite il padre: _____,
con elezione di domicilio legale c/o: _____,

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro le
malattie

ritenuto,

in fatto

- A. AT 1, nato nel _____, è affiliato presso CV 1 (di seguito: CV 1) dove ha sottoscritto, tra le altre, l'assicurazione _____ retta dalla LCA (doc. M).
- B. Non avendo ottenuto soddisfazione presso l'assicuratore, AT 1 si è rivolto al TCA, chiedendo che CV 1 sia condannata al pagamento delle spese di trasporto tra il suo domicilio e _____ per un importo complessivo di fr. 400.-- come previsto dall'art. 10.2 delle condizioni generali d'assicurazione, edizione 1.1.2013, dell'assicurazione _____ (doc. V). L'assicurato ha contestualmente richiamato il parallelo incarto LAMal di cui all'inc. 36.2016.117 e tutti gli atti ivi prodotti, nonché la documentazione dell'assicuratore.
- C. Con risposta dell'8 novembre 2016 CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione rilevando che le condizioni di cui all'art. 10.2 CGA non

sono adempiute poiché l'assicurato non ha fatto capo ad un taxi, bensì ad un'automobile a noleggio (doc. VII).

D. Il 21 novembre 2016 l'assicurato ha sostenuto che il taxi è proprio un'auto a noleggio (doc. IX/1).

E. Il 7 dicembre 2016 il TCA ha interpellato l'attore, chiedendogli quanto segue:

" (...)
con riferimento alla vertenza a margine, la informiamo di aver consultato, il 6 dicembre 2016, il sito internet della _____ (www._____.ch).
Dal medesimo emerge che il noleggio di una Fiat 500 apparentemente costa fr. 45 al giorno per 100km, cui vanno aggiunti fr. 0.20 per ogni km in eccedenza (un mese costa fr. 720 per 100km al giorno). Nelle condizioni fondamentali di noleggio figura inoltre che solo le persone menzionate nel contratto sono autorizzate a condurre il veicolo e circa l'impiego del veicolo che il medesimo potrà essere "condotto dal Cliente e, se indicato sul fronte del presente contratto di noleggio, dal secondo conducente [...]". Se vi è un conducente aggiuntivo, secondo il sito internet, occorre pagare fr. 20 a settimana.
Visto quanto sopra le domandiamo di voler indicare la persona che ha guidato il veicolo durante i 15 viaggi tra _____ e _____ (a questo proposito le chiediamo di trasmetterci, se disponibile, il contratto di noleggio) e di voler indicare per quale motivo i costi di trasporto andata e ritorno sono stati fatturati a fr. 1.50 per 150 km per un totale di fr. 195 a viaggio e non fr. 75 (fr. 45 al giorno + fr. 0.20 X 50 km + conducente aggiuntivo).
Le segnaliamo che le medesime domande sono poste a _____ che la rappresenta nell'ambito della parallela procedura LAMal." (doc. XI)

F. Il 16 dicembre 2016 il padre dell'attore ha affermato:

" (...)
1. Guida del veicolo
Il veicolo era guidato all'occorrenza dal sottoscritto, da mia moglie _____ o da mio figlio _____ a dipendenza delle esigenze o delle disponibilità personali.
2. Contratto di noleggio
Si è trattato di un contratto verbale tra le parti.
3. Modalità di fatturazione
Si è trattato di un trasporto speciale che esula dalle normali attività della ditta _____.
Per le modalità di fatturazione è stato interpellato il signor _____, titolare della ditta _____, _____ per un'indicazione sul dispendio complessivo (auto, benzina, autista, pranzo, dispendio di tempo in considerazione del fatto che il tutto si estendeva in pratica sull'arco dell'intera giornata).
L'indicazione verteva su un importo forfetario complessivo di CHF 1.50 per chilometro.
In concreto la ditta _____ si è poi limitata ad una fatturazione di CHF 1.30 per chilometro; ossia un importo forfetario di CHF 195.- per viaggio." (doc. XII)

Nell'allegata dichiarazione, _____ ha affermato:

" (...) così interpellato a suo tempo dal signor _____, in _____, a sapere un indicatore sostenibile per un viaggio di trasporto del signor AT 1 da _____ a _____, e ritorno, per cure, dichiaro di aver indicato un importo di CHF 1.50 al chilometro un parametro ragionevole di riferimento." (doc. L)

G. All'assicuratore è stato assegnato un termine scadente il 10 gennaio 2017 per presentare eventuali osservazioni scritte in merito (doc. XIII). CV 1 si è in sostanza riconfermata nella risposta di causa (doc. XIV).

in diritto

in ordine

1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell'8 settembre 2015). Per una critica all'ultima (in ordine temporale) giurisprudenza federale in materia si veda il contributo dottrinale in RtiD 2016 I 307 e ss.

nel merito

2. In concreto l'attore chiede la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di fr. 400.-- così come previsto dall'art. 10.2 CGA dell'assicurazione _____ complementare privata.

Va premesso che ai sensi dell'art. 1.6 delle condizioni comuni se nelle condizioni contrattuali non sono definite delle regolamentazioni differenti, valgono le condizioni della legge federale sul contratto assicurativo del 2 aprile 1908 (LCA; cfr. doc. 17, inc. 36.2016.117).

Per l'art. 10.2 (spese di viaggio) delle condizioni generali d'assicurazione per assicurazioni secondo la LCA dell'assicurazione _____ complementare privata (di seguito: CGA), in caso di regolare trattamento medico fuori località di residenza, l'assicurazione copre il 90% delle spese che si determinano per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici dalla località di residenza a quella del trattamento. Premessa per la corresponsione di prestazione è che tale trattamento non possa essere eseguito nella località di residenza o nelle sue immediate vicinanze. Per anno civile sono assunti al massimo CHF 100.--.

L'assicurazione copre il 90% dei costi del taxi per i trasporti necessari tra l'abitazione e il luogo di cura durante un trattamento ambulatoriale nel limite però che alla persona assicurata per motivi medici non gli sia possibile utilizzare i mezzi di trasporto pubblici o il suo veicolo privato. Annualmente vengono rimborsati al massimo CHF 400.-- (doc. 17 inc. 36.2016.117).

3. Per costante giurisprudenza al contratto d'assicurazione si applicano i principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a pag. 344). Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la "vera e concorde volontà dei contraenti", se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1). Se non gli è possibile stabilire tale reale

volontà, oppure se constatata che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il principio "in dubio contra stipulatorem", in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore (DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (DTF 122 III 118 consid. 2d; 118 II consid. 1a).

4. In concreto le parti non contestano che l'art. 10.2 CGA invocato dall'attore preveda un rimborso dei costi di trasporto secondo le modalità ivi indicate nella misura in cui la persona assicurata faccia capo ad un taxi (cfr. doc. V, VII e doc. IX). L'attore sostiene infatti che "il taxi sia proprio un'auto a noleggio" (doc. IX).

Senonché il taxi è un'"automobile dotata di tassametro per servizio pubblico" (cfr. http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/T/taxi.shtml) o un'"automobile per il trasporto pubblico di passeggeri, dotata di tassametro" (www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=taxi).

L'ordinanza municipale sul servizio taxi del 23 luglio 2015 del Comune di _____, all'art. 3 [2.1.13], prevede del resto che "È considerato quale taxi, ai sensi della presente Ordinanza, ogni autoveicolo leggero fino a nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti pubblici (...)" (cfr. anche l'art. 3 dell'ordinanza municipale sul servizio Taxi del Comune di _____, per la quale "È considerato taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti a sedere al massimo (autista compreso) messo a disposizione del pubblico per il trasporto di persone contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporti pubblici", in www.locarno.ch/files/documenti/120-1_OM_servizio_taxi.pdf).

In concreto, lo scopo della _____ è: "Il noleggio di macchinari compatti con attrezzature annesse, la manutenzione di strade, il servizio di spazzaneve e di spandisale, lo smaltimento di

rifiuti vegetali, la manutenzione di giardini e l'esecuzione di piccoli lavori di muratura. La società potrà effettuare tutte le operazioni finanziarie, commerciali e immobiliari connesse con lo scopo sociale, come pure partecipare a società similari". La società, manifestamente, non offre un servizio di taxi.

Del resto, dall'accertamento effettuato da questo Tribunale (doc. XI-XII), emerge che l'interessato non ha fatto capo ad un taxi (in particolare ad un servizio pubblico), bensì ha noleggiato un'automobile, presso la società di cui il padre è presidente con diritto di firma individuale (doc. I, inc. 36.2016.117), guidata, a dipendenza della disponibilità, dal padre medesimo, dalla madre o dal fratello. Manifestamente non si tratta di una fattispecie rientrante nell'ipotesi di cui all'art. 10.2 CGA.

La richiesta di rimborso dell'importo di fr. 400.-- deve di conseguenza essere respinta.

5. L'attore ha richiamato l'intero incarto dall'assicuratore, nonché gli atti prodotti nella parallela causa in ambito LAMal di cui all'inc. 36.2016.117 (doc. O).

La convenuta, nella causa LAMal, ha prodotto tutta la documentazione inerente la fattispecie (cfr. inc. 36.2016.117), che, come richiesto, questo TCA ha richiamato. Pendente causa il Tribunale ha inoltre interpellato l'attore per chiarire alcuni fatti (XI-XII).

Questo Tribunale, ritenuto che, in seguito all'accertamento eseguito, i fatti sono stati comprovati e nessun provvedimento probatorio supplementare potrebbe modificare tale apprezzamento, rinuncia all'assunzione di ulteriori prove (sentenza 9C_394/2016 del 21 novembre 2016, consid. 6.2).

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

6. Come indicato l'azione va respinta, senza percezione di tassa di giustizia e spese, che permangono a carico dello Stato, e senza attribuzione di ripetibili.

Per quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta Corte ha affermato che:

" (...) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le

assicurazioni complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è **respinta**.
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato

Ivano Ranzanici

La segretaria

Stefania Cagni